

IP107 - EASY DOWNLOAD-ATTIVAZIONE NON RICHIESTA

Provvedimento n. 22748

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 settembre 2011;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 21773 del 3 novembre 2010, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere dalla società Euro Content Limited e consistenti, rispettivamente: *a)* nell'utilizzo di sofisticati e ingannevoli meccanismi di promozione del sito internet *www.easy-download.info* che ha indotto moltissimi consumatori a ritenere, contrariamente al vero, che la fruizione dei prodotti disponibili *on-line* sul sito della società Euro Content Limited fosse gratuita e, sulla base di tale falso presupposto, attivare inconsapevolmente un contratto di abbonamento a titolo oneroso di durata biennale; *b)* nell'invio ai consumatori, successivamente alla registrazione e trascorso il termine per l'esercizio del recesso, di numerosi, ravvicinati e minacciosi solleciti di pagamento, nei quali si prospettava, tra l'altro, l'esercizio di azioni legali per il recupero del credito in mancanza di pagamento spontaneo e il conseguente rischio di ulteriori ingenti oneri economici a carico dei consumatori stessi;

VISTA la propria delibera n. 22205 del 16 marzo 2011, con la quale l'Autorità ha contestato a Euro Content Limited la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 21773 del 3 novembre 2010;

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 507/2011 (registro delle ordinanze cautelari) depositata in segreteria il 10/02/2011 che ha respinto l'istanza cautelare presentata da Euro Content Limited per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento del 3 novembre 2010 n. 21733 nel procedimento PS6013;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 21773 del 3 novembre 2010 di chiusura del procedimento PS6013 - *Easy Download/attivazione non richiesta*, comunicato via fax il 15 novembre 2010 e notificato il successivo 18 novembre 2010, l'Autorità ha deliberato, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il sofisticato meccanismo con cui la società Euro Content Limited ha realizzato la promozione del proprio sito internet *www.easy-download.info*, ha indotto moltissimi consumatori a ritenere, contrariamente al vero, che la fruizione dei *software* disponibili *on-line* sul sito (quali *Open Office*, *Opera*, *Adobe Acrobat Reader*, *VLC Media Player*, ecc.) fosse gratuita, trattandosi, peraltro, di *software* generalmente disponibili gratuitamente in rete. Sulla base di tale falso presupposto, moltissimi consumatori hanno effettuato la registrazione *online* senza rendersi conto di aver attivato un contratto di abbonamento a titolo oneroso di durata biennale. Sulla base delle risultanze istruttorie l'Autorità ha concluso che tale pratica commerciale fosse scorretta in violazione degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo e ha condannato la società al pagamento di una sanzione pari a 480.000 € (quattrocentottantamila euro). Inoltre, l'Autorità ha accertato che i ripetuti solleciti di pagamento inviati da Euro Content ai consumatori, successivamente alla loro avvenuta registrazione nel sito Internet del professionista, integrassero una pratica commerciale aggressiva, e quindi scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contrari alla diligenza professionale e comunque idonei, mediante la prospettazione, in caso di insolvenza, del ricorso ad azioni legali e all'eventuale segnalazione del mancato pagamento a varie agenzie di credito, a condizionare indebitamente la libertà di scelta dei destinatari. Attraverso tali solleciti i consumatori sono stati, infatti, indotti ad effettuare il pagamento delle somme richieste e hanno visto sistematicamente rigettate le proprie richieste di recesso, anche nei casi in cui essi avevano già rappresentato al professionista di non aver inteso sottoscrivere un contratto di abbonamento e di aver scaricato prodotti *software* dal suo sito nella convinzione che si trattasse di un'operazione assolutamente gratuita. Per tale ultima pratica commerciale scorretta la società è stata condannata al pagamento di un'ulteriore sanzione pari a 480.000 € (quattrocentottantamila euro).

2. Nel provvedimento si disponeva, infine, che: *"la società Euro Content Limited pubblichi, a sua cura e spese, un estratto della delibera ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le seguenti modalità:*

1) il testo dell'estratto della delibera è quello riportato in allegato al presente provvedimento;

2) *l'estratto della delibera dovrà essere pubblicato sul sito del professionista per trenta giorni consecutivi entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del presente provvedimento, sia nella home page del sito www.easy-download.info, sia nella pagina di registrazione www.easy-download.info/register;*

b) *che la pubblicazione dell'estratto della delibera dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di screenshots delle pagine web in cui ha avuto luogo la pubblicazione".*

3. Da successive verifiche effettuate d'ufficio è risultato che, alla data del 15 marzo 2011, la società non aveva ancora dato seguito alla pubblicazione sul sito dell'estratto della delibera, così come previsto nel provvedimento di chiusura.

4. Pertanto, con provvedimento del 16 marzo 2011, n. 22205, l'Autorità ha contestato a Euro Content Limited di aver violato la delibera del 3 novembre 2010, n. 21773.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

5. Il citato provvedimento di contestazione dell'inottemperanza risulta pervenuto al professionista il 16 maggio 2011, data in cui con comunicazione del proprio rappresentante legale, la società Euro Content Limited ha fatto presente di avere già disattivato, alla data del 3 novembre 2010, la funzione di registrazione sul sito www.easy-download.info. Nella medesima comunicazione si rappresenta, altresì, che il 27 aprile 2011 la società è stata dichiarata fallita dalla pretura di Francoforte sul Meno in Germania ove si è aperta la procedura di insolvenza ai sensi del codice fallimentare tedesco con relativa nomina di un curatore (copia della formula esecutiva del provvedimento della pretura di Francoforte è stata depositata agli atti). La società Euro Content Limited ha pertanto evidenziato di non poter più disporre del proprio patrimonio.

6. Il 14 giugno 2011, il rappresentante legale della società ha evidenziato che, qualora il curatore fallimentare si fosse reso disponibile alla pubblicazione sul sito dell'estratto della delibera, la documentazione e l'informativa prevista nel provvedimento del 3 novembre 2010 sarebbe stata prontamente trasmessa.

7. Il 22 luglio 2011, in assenza della previa comunicazione prevista dal provvedimento n. 21773 del 3 novembre 2010, è stata rilevata d'ufficio l'avvenuta pubblicazione dell'estratto della delibera nella *homepage* e nella pagina di registrazione del sito www.easy-download.info.

III. VALUTAZIONI

8. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisca inottemperanza alla delibera n. 21773 del 3 novembre 2010 in quanto la società Euro Content Limited non ha osservato quanto disposto dall'Autorità nel citato provvedimento¹ con riguardo al termine, nonché alle modalità di pubblicazione dell'estratto della delibera sul sito internet del professionista.

9. Dagli atti del fascicolo risulta, tuttavia, che la pubblicazione dell'estratto della delibera era presente nel sito internet www.easy-download.info alla data del 22 luglio 2011 e che la stessa perdura alla data del 21 agosto 2011.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

10. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

11. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

12. Alla luce di tali criteri, e tenuto conto dello stato di insolvenza della società e del fatto che, seppur tardiva rispetto al termine indicato nella delibera dell'Autorità, la pubblicazione nel sito internet della società www.easy-download.info risulta effettuata alla data del 22 luglio 2011, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Euro Content Limited nella misura di 30.000 € (trentamila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento della società Euro Content Limited, consistente nell'inosservanza del termine e delle modalità di pubblicazione dell'estratto della delibera n. 21773 del 3 novembre 2010, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

¹ *[“l'estratto della delibera dovrà essere pubblicato sul sito del professionista per trenta giorni consecutivi entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del presente provvedimento, sia nella home page del sito www.easy-download.info, sia nella pagina di registrazione www.easy-download.info/register” (sottolineatura aggiunta).
“[...] la pubblicazione dell'estratto della delibera dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di screenshots delle pagine web in cui ha avuto luogo la pubblicazione”.]*

b) di irrogare alla società Euro Content Limited una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà